

TI_GERICHTE 12.2020.107 vom 1. Februar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-02-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.107

FR: TI_GERICHTE 12.2020.107 du 1 février 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2020.107 del 1 febbraio 2021

Regeste

Responsabilità per atto illecito - responsabilità del proprietario dell'opera

Erwägungen

E. 1

Il 29 aprile 2009, verso le 01.30, un evento piovoso ha scatenato un'importante colata detritica, che, rovinando a valle dalla zona della part. n. _____ RFD di _____, ove nel maggio 2005 era stato depositato, trattenuto da un nuovo muro ciclopico, del materiale di risulta, ha infine raggiunto l'abitato di _____ ed in particolare l'immobile sito sulla part. n. _____ RFD di _____.

E. 2

Esperito il necessario tentativo di conciliazione, con petizione 26 luglio 2012 AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4, rispettivamente proprietaria di quest'ultimo immobile la prima, suo padre il secondo, sua madre la terza e sua sorella la quarta, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AO 4, AO 5, AO 3, AO 2, AO 1 e AO 6, rispettivamente comproprietari del fondo da cui era partita la colata detritica i primi due, comproprietaria del fondo da cui era stato estratto il materiale necessario all'edificazione del manufatto la terza, comproprietario di quel medesimo fondo nonché committente - tramite la quinta - e direttore dei lavori di costruzione del muro ciclopico il quarto ed esecutrice materiale del muro ciclopico la sesta, al fine di ottenerne la condanna in solido al pagamento di una somma poi aumentata in sede conclusionale dagli originari fr. 1'523'717.10 a fr. 1'596'331.98 oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2009. Per quanto riguardava il danno, essi hanno allora riprodotto la tabella di cui al doc. P, da cui emergeva che lo stesso era costituito dalle " differenze fra danni riconosciuti e danni liquidati dalla assicuratrice _____ ", suddivise tra A stabile (fr. 35'400.- = perizia fr. 645'400.- ./, pagamento fr. 610'000.-, cfr. doc. FF), B giardino (fr. 18'900.- = perizia fr. 38'900.- ./, pagamento fr. 20'000.-, cfr. doc. FF), C franchigia assicurativa (fr. 10'000.- = perizia fr. 10'000.- ./, pagamento fr. 0.-, cfr. doc. FF) e D economia domestica (fr. 80'000.- = perizia fr. 310'000.- ./, pagamento fr. 230'000.-, cfr. doc. FF), dai " costi non rimborsati dall'assicuratrice _____ ", suddivisi in E _____ per allacciamento temporaneo (fr. 7'159.55, cfr. doc. GG), F trasporto e immagazzinaggio e (recte: dei) beni danneggiati (fr. 32'750.82, con pure una stima magazzino fr. 36'504.- e una stima trasporto fr. 31'000.-, cfr. doc. GG), G restauri (fr. 21'048.-, cfr. doc. GG), H mancato godimento (perizia _____) (fr. 340'129.83 [poi aumentato con le conclusioni a fr. 383'736.23], cfr. doc. HH), I svalutazione per danno (perizia _____) (fr. 493'000.-, cfr. doc. II), L costo perizia (_____) (fr. 3'402.-, cfr. doc. OO), nonché dalle posizioni M danni professionali di AP 2 (fr. 90'000.-, cfr. doc. NN), di AP 3 (fr. 200'000.-, cfr. doc. LL) e di AP 4 (fr. 50'000.-, cfr. doc. MM), N danni morali (fr. 1.-), O spese legali - sopralluoghi (fr.

74'421.- [poi aumentati con le conclusioni a fr. 103'429.40], cfr. doc. OO) e P perdita di valore opere restaurate (da quantificare [ma poi mai quantificata]). I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.

E. 3

Respinti, con disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2014, tutti i mezzi di prova ulteriormente offerti dalle parti e raccolti gli allegati conclusivi di costoro, il Pretore, con decisione 5 dicembre 2016, ha respinto la petizione, ponendo a carico degli attori in solido le spese processuali di fr. 32'000.- e le ripetibili di complessivi fr. 135'000.- (e meglio fr. 45'000.- per i convenuti AO

E. 4

Con giudizio 27 febbraio 2019 (inc. n. 12.2017.11) la scrivente Camera, in parziale accoglimento dell'appello 23 gennaio 2017 degli attori, ha annullato tale pronuncia e ha ritornato al Pretore gli atti per la continuazione della causa ai sensi dei considerandi, ponendo le spese processuali di fr. 30'000.- per 1/15 a carico dei convenuti in solido e per 14/15 a carico degli attori in solido, tenuti altresì a rifondere ai convenuti, sempre in solido, complessivi fr. 45'000.- per ripetibili (e meglio fr. 20'000.- per i convenuti AO 4 e AO 5, fr. 20'000.- per i convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e fr. 5'000.- per la convenuta AO 6). Non essendo stato possibile confermare che gli attori avessero sostanziato in modo insufficiente tutte le loro pretese ed in particolare quelle di cui alle posizioni C, E e L, essa ha concluso che la sentenza pretorile doveva essere annullata (senza che fosse necessario verificare se le uniche pretese fatte valere da AP 2, da AP 3 e da AP 4, quelle indicate alla posizione M, fossero pure prescritte, rispettivamente ancora se le spese processuali e le ripetibili attribuite in prima sede fossero effettivamente corrette) con rinvio dell'incarto al Pretore affinché, se del caso previa modifica della disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2014 con riferimento alle posizioni C, E e L, come detto sostanziate in modo sufficiente dagli attori, provvedesse alla completazione dell'istruttoria e all'emanazione di una nuova decisione. Il successivo ricorso in materia civile interposto dagli attori contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile siccome prematuro dalla Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza 16 aprile 2019 (inc. n. 4A_153/2019).

E. 5

Respinte, con disposizione ordinatoria processuale 20 aprile 2020, tutte le ulteriori prove offerte dalle parti salvo quelle documentali già versate agli atti e raccolti gli allegati conclusivi di costoro, il Pretore, con decisione 4 agosto 2020, ha nuovamente respinto la petizione, ponendo a carico degli attori in solido le spese processuali di fr. 32'000.- e le ripetibili di complessivi fr. 135'000.- (e meglio fr. 45'000.- per i convenuti AO 4 e AO 5, fr. 45'000.- per i convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e fr. 45'000.- per la convenuta AO 6). Il giudice di prime cure ha ritenuto che gli attori non avessero sufficientemente sostanziato le poste di danno di cui alle posizioni A - B, D, F - I e M - P, mentre che le pretese esposte alle posizioni C, E e L, sostanziate in modo sufficiente, non erano state adeguatamente provate. Ed ha aggiunto che le uniche pretese per cui avrebbe potuto essere riconosciuta la legittimazione attiva a AP 2, a AP 3 e a AP 4, quelle indicate alla posizione M, sarebbero state pure prescritte, e ciò diversamente da tutte le altre, rivendicabili dalla sola AP 1, che invece non lo sarebbero state.

E. 6

Con l'appello 14 settembre 2020 che qui ci occupa, avverso dai convenuti AO 4 e AO 5 con risposta 15 ottobre 2020, dalla convenuta AO 6 con risposta 28 ottobre 2020 e dai convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 con risposta 30 ottobre 2020 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 11 novembre 2020 degli attori, la duplica spontanea 17 novembre 2020 dei convenuti AO 4 e AO 5 e la duplica spontanea 30 novembre 2020 dei convenuti AO 3, AO 2 e AO 1), gli attori hanno chiesto di annullare il querelato giudizio, con conseguente rinvio dell'incanto al Pretore per completazione dell'istruttoria e nuova decisione, o almeno il dispositivo sulle spese giudiziarie, con conseguente rinvio dell'incanto al primo giudice per l'attribuzione di spese processuali ridotte a fr. 9'500.- e di ripetibili ridotte a fr. 15'000.- (e meglio fr. 5'000.- per ciascun gruppo di convenuti), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno ribadito di aver sostanziato in modo sufficiente tutte le loro pretese, aggiungendo che in ogni caso le pretese già ritenute debitamente sostanziate da questa Camera, quelle esposte alle posizioni C, E e L, erano senz'altro state dimostrate o quanto meno avrebbero potuto esserlo tramite le prove offerte dalle parti in occasione dell'udienza di dibattimento del 19 aprile 2013 e arbitrariamente rifiutate dal giudice di prime cure. Ed hanno nuovamente contestato che le uniche pretese azionate da AP 2, AP 3 e AP 4 potessero essere prescritte.

E. 7

Alla luce della sentenza 27 febbraio 2019 della scrivente Camera, che si dà per integralmente riprodotta ed è qui riconfermata, non è più possibile, quanto meno a quest'ultima autorità giudiziaria, che aveva reso quella pronuncia, rimettere in discussione quanto era stato allora deciso (cfr. per analogia DTF 128 III 191 consid. 4a; TF 4A_114/2009 dell'8 giugno 2009 consid. 5.4; II CCA 18 maggio 2017 inc. n. 12.2016.13, 29 novembre 2018 inc. n. 12.2016.166), ossia che gli attori avevano sostanziato in modo insufficiente tutte le loro pretese tranne quelle di cui alle posizioni C, E e L (con l'evidente conseguenza che tutte le loro pretese salvo queste ultime tre erano da respingere già per quella sola ragione), senza che occorresse esaminare se le uniche pretese fatte valere da AP 2, da AP 3 e da AP 4, quelle indicate alla posizione M, fossero pure prescritte. Gli attori non possono pertanto essere seguiti laddove, con il loro attuale gravame, hanno di nuovo sostenuto, sulla base di argomentazioni che avevano già addotto nell'appello da loro presentato contro la decisione pretorile 5 dicembre 2016 (le considerazioni esposte sul tema in quell'allegato da p. 10 a p. 18 sono in effetti pressoché identiche a quelle formulate da p. 20 a p. 26 nell'impugnativa qui in esame) e comunque avrebbero già potuto addurre a quel momento, di aver invece sostanziato in modo sufficiente tutte le loro pretese ed in particolare anche quelle di cui alle posizioni A - B, D, F - I e M - P, nonché che le uniche pretese azionate da AP 2, AP 3 e AP 4 non fossero prescritte.

E. 8

Per quanto riguardava la pretesa attorea esposta alla posizione C (franchigia assicurativa), il Pretore ha osservato che dall'"accordo di liquidazione AP 3" del 26 maggio 2010 (ultimo foglio del plico doc. FF) risultava che effettivamente l'assicuratrice _____ aveva dedotto dall'importo da lei riconosciuto all'assicurata a seguito del sinistro in esame (di fr. 620'000.-, recte : fr. 630'000.-) la franchigia contrattuale (di fr. 10'000.-). Sennonché, non avendo a suo giudizio gli attori dimostrato in causa l'entità del danno subito allo stabile rispettivamente il fatto che lo stesso fosse stato almeno pari a fr. 620'000.- (recte : fr. 630'000.-), si doveva concludere che neppure era stato comprovato che l'importo dedotto a titolo di franchigia costituisse effettivamente un danno giuridicamente riconoscibile, nel

senso di una diminuzione degli attivi rispetto alla situazione precedente al sinistro.

E. 8.1

In questa sede gli attori, oltre ad aver rilevato in generale che l'entità del loro pregiudizio, tra cui implicitamente quello relativo alla pretesa in parola, avrebbe semmai potuto essere dimostrato dalle prove offerte dalle parti in occasione dell'udienza di dibattimento del 19 aprile 2013 e arbitrariamente rifiutate dal primo giudice, hanno ritenuto arbitraria l'ultima affermazione del Pretore (quella secondo cui non sarebbe stato comprovato che l'importo dedotto a titolo di franchigia costituisca un danno giuridicamente riconoscibile, nel senso di una diminuzione degli attivi rispetto alla situazione precedente al sinistro), evidenziando che se l'assicuratrice _____ aveva dedotto dall'importo riconosciuto all'assicurata a seguito del sinistro una franchigia di fr. 10'000.-, era ovvio che tale importo costituisca un danno poiché non era stato versato alla parte attrice (appello p. 27).

E. 8.2

La censura dev'essere disattesa, visto e considerato che gli attori, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono puntualmente confrontati con l'argomentazione pretorile, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa sarebbe stata errata e con ciò da modificare. Non è per altro dato di comprendere per quale motivo dal solo fatto che l'assicuratrice _____, che era una terza entità e nulla aveva a che fare con i convenuti, avesse provveduto a dedurre dall'importo da lei sola riconosciuto all'assicurata a seguito del sinistro la franchigia contrattuale di fr. 10'000.-, si dovesse senz'altro concludere che gli attori avevano comprovato nei confronti dei convenuti l'esistenza di un danno di quell'entità. Per il resto, gli attori, che pure avevano menzionato a p. 22 seg. dell'appello alcune delle prove da loro offerte in occasione dell'udienza di dibattimento del 19 aprile 2013 illustrando per gran parte di esse le circostanze e/o le poste di danno che avrebbero contribuito a provare (senza per contro aver mai menzionato quelle offerte a quel momento dalle convenute), non hanno però indicato, fornendo poi la necessaria spiegazione, quali di queste, rifiutate dal primo giudice, sarebbero state concretamente idonee a dimostrare il danno relativo alla franchigia contrattuale risultante dall'ultimo foglio del plico doc. FF. E comunque, non essendo state versate agli atti le fatture e le offerte sulla base delle quali l'assicuratrice _____ aveva accettato di versare un indennizzo assicurativo di fr. 620'000.- per i danni allo stabile, neppure si può ritenere che la menzionata perizia sui danni esposti nel doc. P, laddove fosse stata allestita, avrebbe permesso di comprovare la bontà della pretesa relativa alla franchigia.

E. 9

Con riferimento alla pretesa attorea esposta alla posizione E (_____ per allacciamento temporaneo), il Pretore ha osservato che gli attori negli allegati di causa avevano indicato un costo di fr. 7'159.55, precisando che si trattava delle fatture "emesse e pagate nel periodo del cantiere e funzionali ai lavori di ripristino", in un periodo in cui la famiglia _____ non aveva potuto utilizzare lo stabile rovinato dalla frana (petizione p. 35 e replica alle parti convenute AO 3, AO 2 e AO 1 p. 25 ad 92), e a tale scopo avevano offerto quale mezzo di prova unicamente le relative fatture prodotte nel plico doc. GG (fogli 1-10). Atteso che tali fatture avevano per oggetto gli acconti richiesti da _____ tra il 21 ottobre 2009 e il 20 aprile 2012, calcolati sulla base del consumo di elettricità relativo all'anno precedente, per un totale di fr. 7'330.- (importo che per altro differiva da quello richiesto a questo titolo), e che non era invece stato prodotto il relativo conguaglio, non era possibile accertare la

somma effettivamente fatturata per l'elettricità consumata durante i lavori di ripristino, né gli eventuali costi di allacciamento superiori a quelli che _____ avrebbe fatturato anche in assenza del sinistro, per cui la relativa posta di danno non poteva essere riconosciuta. Del resto, in mancanza dei giustificativi relativi alla posizione, nemmeno la perizia giudiziaria avrebbe potuto comprovare l'entità di quella posta di danno.

E. 9.1

In questa sede gli attori, oltre ad aver rilevato in generale che anche in questo caso l'entità del loro pregiudizio, tra cui implicitamente quello relativo alla pretesa in esame, avrebbe semmai potuto essere dimostrato dalle prove offerte dalle parti in occasione dell'udienza di dibattimento del 19 aprile 2013 e arbitrariamente rifiutate dal primo giudice, hanno sostenuto che l'importo di fr. 7'159.55 indicato in petizione corrispondeva al consumo di elettricità fatturato nel periodo durante il quale la famiglia _____ non aveva potuto usufruire della casa poiché inagibile e sprovvista di abitabilità, aggiungendo che si trattava in definitiva di un danno comprovato e pacifico e che, trattandosi della fatturazione relativa al periodo in questione, non serviva nessun conguaglio (appello p. 27).

E. 9.2

La censura dev'essere disattesa anche in questo caso per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che gli attori non si sono puntualmente confrontati con l'argomentazione resa dal Pretore, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa sarebbe stata errata e con ciò da modificare. Essi non hanno oltretutto indicato e dimostrato sulla base di quali circostanze e prove l'importo di fr. 7'159.55 doveva essere considerato un danno comprovato e pacifico, rispettivamente non sarebbe stato necessario disporre dei conguagli. Per il resto, neanche in questo caso gli attori hanno indicato nell'appello, fornendo poi la necessaria spiegazione, quali delle prove da loro offerte in occasione dell'udienza di dibattimento del 19 aprile 2013 e menzionate nel gravame, rifiutate dal primo giudice, sarebbero state concretamente idonee a dimostrare il danno relativo all'allacciamento temporaneo da parte di _____ risultante dai fogli 1-10 del plico doc. GG. E comunque, come del resto già rilevato dal primo giudice e per altro da loro nemmeno censurato in questa sede, in mancanza dei relativi giustificativi neppure si poteva e si può ritenere che la menzionata perizia sui danni esposti nel doc. P, laddove fosse stata allestita, avrebbe permesso di comprovare quella pretesa.

E. 10

In merito alla pretesa attorea esposta alla posizione L (costo della perizia _____ per mancato godimento e per svalutazione), quantificata dagli attori in fr. 3'402.- e anch'essa contestata dai convenuti, il Pretore ha rilevato che agli atti vi erano due "perizie _____", una relativa al "mancato godimento" della proprietà (doc. HH) e una relativa alla "svalutazione per danno" (doc. II). Considerato che il mancato godimento, in quanto tale, non era un danno riconoscibile (cfr. DTF 126 III 388 consid. 11a), nemmeno il costo della relativa perizia poteva essere riconosciuto tale. Analogo discorso valeva per i costi relativi all'altra perizia, stante che non era stata dimostrata alcuna svalutazione della part. n. _____ RFD di _____. Ad ogni modo gli attori non avevano offerto alcun mezzo di prova atto a comprovare l'importo effettivamente pagato a questo titolo, il plico doc. OO, a cui essi avevano rinviato, non essendo sufficiente allo scopo, contenendo infatti un unico documento che menzionava genericamente la "perizia _____", ovvero l'avviso di addebito del 3 dicembre 2011 (foglio 1), concernente però un pagamento di

complessivi fr. 9'402.- per “perizia _____ e anticipo spese legali”, senza alcuna precisazione in merito alla suddivisione di tale importo. Del resto, in mancanza dei giustificativi relativi alla posizione, nemmeno la perizia giudiziaria avrebbe potuto comprovare l'entità di quella posta di danno.

E. 10.1

In questa sede gli attori hanno ribadito che il costo della perizia _____ di cui alla posizione L era assolutamente comprovato come danno. A loro dire, il Pretore non avrebbe potuto limitarsi ad osservare che la pretesa doveva essere respinta poiché la perizia sulla svalutazione per danno (doc. II) e per mancato godimento (doc. HH) non era stata ammessa, poiché non sarebbe stata dimostrata nessuna svalutazione dell'immobile e poiché il mancato godimento non era considerato un danno riconoscibile. Anzitutto, essi erano stati messi nell'impossibilità di dimostrare le loro pretese siccome il giudice di prime cure si era rifiutato di avviare un'istruttoria, come invece previsto dal codice di rito. La perizia era stata da loro offerta per comprovare il danno subito a seguito della frana (mancato godimento e svalutazione per danno). La prova non era stata ammessa dal momento che il Pretore aveva ritenuto, erroneamente, che non fosse stato sufficientemente sostanziato e comprovato il danno. Il primo giudice dimenticava tuttavia che la perizia giudiziaria era stata respinta con le due ordinanze sulle prove del 23 luglio 2014 e del 20 aprile 2020. Tale prova avrebbe permesso di confermare o smentire le richieste risarcitorie degli attori. Considerare ora la perizia priva di fondamento probatorio era arbitrario poiché non aveva potuto essere né confermata né tantomeno smentita (appello p. 27 seg.).

E. 10.2

La censura, esposta in modo incomprensibile, dev'essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che gli attori non si sono assolutamente confrontati con la ben più circostanziata argomentazione resa dal Pretore, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa sarebbe stata errata e con ciò da modificare. In particolare essi non si sono espressi sul fatto che non era stato provato che la perizia _____ fosse costata proprio fr. 3'402.- e non hanno spiegato perché il suo costo non costituiva comunque un danno risarcibile siccome riferita a pretese risarcitorie, quelle relative al mancato godimento e alla svalutazione, a loro volta non risarcibili. È per altro con pertinenza che i convenuti AO 4 e AO 5 hanno evidenziato che la pretesa non poteva in ogni caso essere risarcita anche per il fatto che le questioni trattate dalla stessa, come detto le pretese relative al mancato godimento e alla svalutazione, non erano state sufficientemente sostanziate in causa e con ciò erano state respinte, ciò che di fatto aveva comportato l'inutilità e l'inadeguatezza di quella perizia di parte (TF 4C.22/2002 dell'8 luglio 2002 consid. 5.2.1 e 5.2.2; II CCA 12 giugno 2020 inc. n. 12.2019.32).

E. 11

Non essendo in definitiva possibile rimettere in discussione l'assunto con cui il Pretore, oltre ad aver disatteso le poste di danno di cui alle posizioni A - B , D , F - I e M - P (cfr. supra consid. 7), ha concluso per l'infondatezza delle pretese esposte alle posizioni C, E e L (cfr. supra consid. 8-10, e ciò senza che sia stato così necessario esaminare le ulteriori obiezioni sollevate dai convenuti AO 4 e AO 5, segnatamente quella relativa alla prescrizione di quelle pretese), il giudizio pretorile che ha concluso per l'integrale reiezione della petizione deve essere confermato.

E. 12

Gli attori, nell'ipotesi - qui realizzata - in cui la petizione dovesse effettivamente essere respinta, hanno infine censurato le somme attribuite, a loro dire senza alcuna giustificazione, motivazione o calcolo, a titolo di spese processuali e di ripetibili, da loro ritenute spropositate, arbitrarie e vessatorie in presenza di una causa la cui procedura era stata "limitata allo scambio di allegati tra le parti e all'udienza di dibattimento" e nella quale il giudice di prime cure aveva inoltre "deciso su alcune istanze probatorie delle attrici, tutte respinte ed evase con decisioni fotocopia" (appello p. 40), e hanno pertanto chiesto una riduzione a fr. 9'500.- delle prime rispettivamente a fr. 5'000.- delle seconde. La censura è manifestamente infondata. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore, che per altro non è di principio tenuto a motivare il suo giudizio a meno che non si attenga ai limiti delle tariffe applicabili o le parti non abbiano invocato elementi straordinari (DTF 139 V 496 consid. 5.1), gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe (II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Ritenuto che in presenza di un valore litigioso di fr. 1'596'331.98, l'art. 7 cpv. 1 LTG prevedeva - nella versione precedente alla modifica legislativa entrata in vigore dal 10 febbraio 2015, che ha poi comportato un aumento delle somme dovute dai giustiziabili - una tassa di giustizia da fr. 15'000.- a fr. 60'000.-, mentre che l'art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un'aliquota dal 3% al 5% del valore litigioso, il giudice di prime cure, attribuendo una tassa di giustizia, per altro già comprensiva delle spese, di fr. 32'000.- (ossia un importo tutto sommato medio-basso) e un'indennità per ripetibili a favore di ciascun gruppo di convenuti di fr. 45'000.- (pari a circa il 2.81% del valore litigioso), non ha in effetti oltrepassato i limiti delle tariffe applicabili, per cui, nonostante non sia poi stata esperita una vera e propria istruttoria di causa, il suo giudizio sul tema, del tutto congruo alle particolarità della lite (che aveva pur sempre comportato, per i patrocinatori di ciascun gruppo di convenuti, l'esame della petizione e della replica, l'allestimento della risposta e della duplice, la partecipazione all'udienza di dibattimento, la presentazione di cinque osservazioni ad altrettante istanze di assunzione di nuove prove e l'allestimento di due allegati conclusivi, rispettivamente, per il giudice, l'esame di tutti gli atti di causa, la partecipazione a quell'udienza, l'evasione di un'istanza di assunzione di prove e di altre cinque istanze di assunzione di nuove prove, l'allestimento di due decisioni processuali ordinatorie sulle prove e soprattutto, dopo l'annullamento della prima decisione di merito, l'emanazione di una nuova decisione), sfugge di principio ad ogni critica.

E. 13

L'appello degli attori deve pertanto essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, che seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC), andrebbero calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 1'596'331.98. Senonché, ritenuto che a seguito della sentenza 27 febbraio 2019 della scrivente Camera (che, pur avendo formalmente annullato la decisione pretorile 5 dicembre 2016, aveva di fatto confermato la reiezione delle poste di danno di cui alle posizioni A - B, D, F - I e M - P, che "pesavano" in ragione di fr. 1'575'770.43, dandone per altro già atto nel relativo giudizio sulle spese e sulle ripetibili), rimanevano sostanzialmente ancora da evadere solo le tre pretese di cui alle posizioni C, E e L, che invece "valevano" ancora complessivamente fr. 20'561.55 (rispettivamente fr. 10'000.- la prima, fr. 7'159.55 la seconda e fr. 3'402.- la terza), appare giustificato calcolare le spese

giudiziarie di questo giudizio solo sulla base di quest'ultimo importo. Le ripetibili a favore della convenuta AO 6 sono state ridotte, per tener conto della relativa stringatezza della sua risposta all'appello. Per questi motivi, richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 14 settembre 2020 di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali della procedura d'appello di fr. 2'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno agli appellati, sempre in solido, complessivi fr. 4'500.- per ripetibili (e meglio fr. 2'000.- per gli appellati AO 4 e AO 5, fr. 2'000.- per gli appellati AO 3, AO 2 e AO 1 e fr. 500.- per l'appellata AO 6). III.

Notificazione: - ; - ; - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.